

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(DE CASTRO)

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

(LETTA)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

e col Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

Disposizioni modificative e integrative alla normativa
che disciplina il settore agricolo e forestale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende fronteggiare una serie di problemi riguardanti il settore agricolo e forestale, che derivano dalla necessità di dare applicazione a disposizioni di legge o a fonti comunitarie che richiedono un'integrazione normativa o delle quali si rende opportuna l'abrogazione ovvero la proroga della vigenza.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, hanno apportato profonde innovazioni al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Detti regolamenti prevedono, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996 del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA), una serie di adempimenti tra cui il riconoscimento da parte dello Stato membro degli organismi abilitati al pagamento delle spese imputabili al FEOGA - garanzia, nonché l'individuazione dell'organismo nazionale di coordinamento, incaricato di tenere i rapporti tra diversi organismi cosiddetti «pagatori» e Unione europea.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1663/95, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996) sono state individuate le autorità competenti a rilasciare l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori e, nel contempo, è stato previsto l'affidamento delle funzioni di «organismo di coordinamento» al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il citato regolamento (CE) n. 1663/95 prevede inoltre, all'articolo 3, che la certificazione dei conti degli organismi pagatori relativa alle spese, a carico della sezione garanzia del FEOGA, debba essere rilasciata da un servizio od organismo che abbia le competenze tecniche necessarie e che sia funzionalmente indipendente dagli organismi pagatori e da quello di coordinamento.

Tale organismo deve effettuare l'esame delle procedure attenendosi alle norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute.

Si sottolinea che, in mancanza del suddetto adempimento di certificazione, le relative spese sostenute dall'organismo pagatore, per esplicita previsione della normativa comunitaria, non sono riconosciute dall'Unione europea e ricadono pertanto automaticamente sul bilancio dello Stato membro.

Ciò in quanto la Commissione europea trattiene direttamente le spese riconosciute dai rimborsi effettuati dagli organismi pagatori; sicché nel caso di specie si verificherebbe che lo Stato italiano dovrebbe assumere a suo carico l'onere del pagamento ai produttori agricoli delle spese finanziate dal FEOGA ed erogate tramite gli organismi pagatori nazionali che, come è noto, per la sola Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ammontano a circa 9.000 miliardi di lire l'anno.

La disposizione proposta stabilisce le modalità per provvedere, nelle more dell'istituzione dell'apposito organismo di certificazione, all'affidamento dei compiti in questione a società private di certificazione.

Come è noto, con il decreto legislativo di riforma dell'AIMA, in corso di definizione, si provvede anche all'istituzione dell'orga-

nismo pubblico di certificazione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 2

Com'è noto, a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte, il 21 ottobre 1994 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (UE) ha raggiunto un compromesso, che prevede il pagamento da parte dell'Italia dell'importo complessivo di lire 3.600 miliardi, da versare all'UE in rate annuali.

Corrispondentemente a quanto disposto nelle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, nonché nelle decisioni 94/871/CE del 21 dicembre 1994, 95/369/CE e 95/370/CE del 7 settembre 1995, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario dovuti per il 1989-93, sulla liquidazione dei conti FEO-GA - sezione garanzia per i periodi suddetti sono state apportate rilevanti correzioni finanziarie a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso dall'UE nei confronti dell'Italia per i detti periodi.

La Commissione delle Comunità europee, tenuto conto dell'entità dell'importo, ha previsto la rateizzazione delle somme da recuperare, cosicché annualmente, mediante la manovra di bilancio, sono disposti appositi accantonamenti per fare fronte a tali esigenze.

Infatti le correzioni finanziarie derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti sono poste automaticamente a carico dello Stato membro attraverso la decurtazione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento.

Già nelle leggi finanziarie per l'anno 1995 e per l'anno 1996 (rispettivamente legge 23 dicembre 1994, n. 725 e legge 28 dicembre 1995, n. 550) erano stati previsti appositi accantonamenti, poi destinati all'AIMA mediante il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455, ed il decreto-leg-

ge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Analogamente, nell'ambito della legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997) nella tabella A (fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è stato incluso l'importo di lire 1.000 miliardi destinati al pagamento all'UE delle somme da rimborsare a titolo di prelievo latte nell'anno 1997. Peraltro il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, non è stato convertito, nè è stato approvato il successivo disegno di legge atto Senato n. 2893.

Poichè perdurano, a causa del meccanismo, sopra descritto, di automatica decurtazione da parte dell'UE dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento, gli effetti negativi - già lamentati in occasione dell'adozione dei precedenti interventi legislativi d'urgenza - sul fabbisogno finanziario dell'AIMA per il pagamento degli aiuti ai produttori agricoli, occorre disporre l'immediata assegnazione all'ente delle ulteriori risorse stanziata con la manovra di bilancio 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 449).

Con la presente disposizione si trasferiscono all'AIMA 750 miliardi di lire per l'anno 1999, a copertura degli esborsi subiti dall'Azienda a titolo del suddetto prelievo.

Articolo 3

La legge 25 gennaio 1966, n. 31, ha istituito l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, obbligando alla iscrizione nell'Albo medesimo tutti coloro che intendono esportare detti prodotti.

Successivamente, con il progressivo attuarsi del mercato unico della Comunità europea e, in particolare, del mercato comune di prodotti agricoli, sono stati emanati alcuni regolamenti comunitari (dapprima il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, poi sostituito dal regolamento (CE) n. 2200/96, e da ultimo il re-

golamento (CEE) n. 2251/92, della Commissione, del 29 luglio 1992), i quali hanno definito e riunito in un unico corpo le norme comuni da applicare agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità o spediti verso i paesi terzi incentrando tutto il sistema esclusivamente sui controlli di conformità dei prodotti agli *standard* di qualità previsti dalla normativa europea.

Il decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, come modificato dal decreto ministeriale 11 luglio 1995, n. 393, nel dare attuazione alla previsione comunitaria, ha attribuito all'AIMA la tenuta del predetto registro degli operatori. Lo stesso decreto ministeriale non fa riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli operatori ai sensi della legge n. 31 del 25 gennaio 1966, e successive modifiche.

Ciò premesso, con comunicato n. 5 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996, il Ministero del commercio con l'estero ha precisato che dal 1° marzo 1996 la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi, di cui al citato regolamento (CEE) n. 2251/92, è consentita a tutti ai soggetti che risultino iscritti nel citato registro istituito presso l'AIMA, non avendo più rilevanza l'iscrizione all'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari, previsto dalla predetta legge n. 31.

Occorre aggiungere infine che, in base al recente regolamento (CE) n. 1488/95 relativo ai certificati di esportazione ortofrutticoli (regolamento poi sostituito dal regolamento (CE) n. 2190/96), i medesimi certificati conferiscono al titolare un diritto-obbligo ad esportare, che non può essere subordinato ad altre condizioni (iscrizione all'Albo) non previste dalla regolamentazione di mercato degli ortofrutticoli. Gli organismi competenti al rilascio dei certificati sono in realtà tenuti a rilasciarli a chiunque ne faccia richiesta, prescindendo dal luogo di stabilimento nell'Unione europea.

Allo stato, pertanto, la disciplina dell'Albo nazionale previsto dalla legge n. 31 del

1966 continua ad essere applicabile limitatamente a sette prodotti ortofrutticoli non regolamentati nell'ambito dell'Unione europea, ma in sede nazionale (cocomeri, radicchio, mandorle, loti, castagne, finocchi e patate), nonché ai fiori e alle piante ornamentali.

Attesa la natura residuale dei predetti prodotti, nonché la complessità ed onerosità delle procedure, è opportuno procedere all'abrogazione della legge n. 31 del 1966 e del decreto legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000, recante modifica e proroga della citata legge n. 31 del 1966.

La predetta abrogazione era già contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge di iniziativa governativa recante attuazione di interventi programmati nel settore agricolo, agroindustriale e forestale per il quadriennio 1997-2000 (atto Camera n. 2940), ora ritirato e sostituito da altro disegno di legge.

Articolo 4

Tra le disposizioni del recente decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sul contenimento dei costi di produzione ed il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, quella di cui all'articolo 5, comma 3, sull'estinzione anticipata di mutui agrari e fondiari, ha suscitato perplessità in sede comunitaria in merito alla sua compatibilità con il Trattato UE (in tema di aiuti di Stato) e riserve da parte del sistema bancario, in particolare per quanto attiene alle modalità di attualizzazione delle rate di concorso pubblico, che costituisce l'aspetto innovativo e quindi di grande interesse per il mutuante.

La norma in questione ha un vasto ambito di applicazione, in quanto riguarda mutui agrari e fondiari destinati ad imprese singole ed associate per investimenti aziendali e fondiari previsti da un'amplissima legislazione, spesso datata, tenuto conto che in

passato erano usuali mutui ventennali ed anche trentennali.

La riformulazione che si propone all'articolo 5 del presente disegno di legge prevede che l'estinzione anticipata con attualizzazione determini un ricalcolo delle rate di concorso creditizio al tasso di riferimento vigente al momento dell'operazione di estinzione. Ciò ha il pregio di comportare minori oneri a carico della pubblica amministrazione e di non configurarsi come nuovo aiuto al beneficiario, come potrebbe essere eccepito all'attuale testo, rafforzandone così la compatibilità con la normativa UE. È poi stabilito in cinque anni il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento.

Articolo 5

La disposizione provvede al rifinanziamento del Comitato nazionale per il *Codex alimentarius*, al fine di renderne possibile il funzionamento.

La Commissione mista FAO/OMS (*Food and Agriculture Organization/Organizzazione mondiale della sanità*) del *Codex Alimentarius*, organismo internazionale a cui aderiscono 161 paesi, a causa del richiamo espressamente effettuato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 1994 (*Uruguay Round*), è divenuta il punto di riferimento normativo obbligatorio per il commercio mondiale di alimenti e bevande. Tale organismo è, pertanto, chiamato a svolgere un ruolo crescente quale referente per problemi sanitari, fitosanitari, commerciali, qualitativi, eccetera, dettando norme vitali in tali ambiti.

Appare, pertanto, indispensabile disporre un rifinanziamento del Comitato nazionale per il *Codex*, adeguato alle mutate esigenze di un organismo internazionale divenuto di fondamentale importanza per il settore agro-alimentare italiano, al fine di consentire l'assolvimento delle sue funzioni.

La copertura finanziaria, dettagliata nella relazione tecnica, è inserita nel comma 2.

Articolo 6

Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 - vertente su materia sulla quale è poi intervenuto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 - ha trasferito al Ministero del tesoro le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, unitamente allo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM stessa.

In data 5 marzo 1994, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ha avocato tutte le facoltà che allo Stato competono quale azionista delle società di settore forestale già controllate dalla FINAM spa in liquidazione: CAL.FOR. LAM.FOR., LU.CA.FOR., SAR.FOR. e SICIL.FOR, società a responsabilità limitata, in liquidazione.

Con decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, articolo 4, comma 1, veniva disposto che, fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le società di forestazione, già controllate dalla FINAM Spa in liquidazione, adempissero ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

Il comma 2 precisava che a fronte delle suddette attività «nonchè per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

La disposizione sopra riportata veniva replicata in successivi decreti-legge, fissando inoltre al 31 dicembre 1994 la data entro la quale i contratti avrebbero dovuto essere

trasferiti alle regioni; veniva infine reiterata nel decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, lasciando, peraltro, invariata detta «data limite» per il trasferimento dei contratti alle regioni.

Nonostante i ripetuti inviti rivolti alle amministrazioni regionali, direttamente o per il tramite dei liquidatori delle società forestali, il trasferimento dei contratti in essere si è concretizzato, fino ad oggi, per la sola SAR.FOR, con la regione Sardegna.

Le altre regioni interessate (Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria), pur facendo intervenire i propri rappresentanti alle riunioni a tale scopo convocate, non hanno mai fornito – sebbene opportunamente sollecitate – concreta risposta, disattendendo la richiamata previsione normativa che, come si è detto, dispone la cessione dei contratti entro il 31 dicembre 1994. Inviti a dare concreta attuazione alla norma in questione sono stati anche rivolti dal Ministro del tesoro *pro tempore* ai presidenti delle Giunte regionali interessate, anche per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Di converso, sia da parte di enti pubblici territoriali (comuni) sia di privati, proprietari dei terreni concessi in affitto alle società di forestazione, sono state avanzate richieste di risoluzione dei relativi contratti di affitto e quindi di restituzione dei fondi in questione, in quanto il rientro nella disponibilità dei terreni renderebbe loro possibile, tra l'altro, l'utilizzo di finanziamenti nazionali e comunitari per interventi silvicolture migliorativi delle masse legnose.

Peraltro, la norma di cui trattasi, la quale dispone il trasferimento dei contratti alle regioni entro il 31 dicembre 1994, così come formulata, non sembra consentire, al di là dei trasferimenti dei contratti alle regioni, altre alternative quali, ad esempio, la restituzione dei terreni ai rispettivi proprietari.

D'altro canto, i crescenti ritardi nell'attuazione del dettato legislativo – o, addirittura, l'inosservanza dello stesso – generano

una situazione di stallo nel processo di cessione e/o liquidazione delle società forestali, con conseguenti negative ripercussioni sia sul piano finanziario che gestionale pubblico, considerato anche che la norma in questione limita l'intervento finanziario dello Stato alla somma di lire 29.300 milioni e che la stessa è in via di esaurimento.

In relazione a quanto precede, al fine di rimuovere la situazione si è formulata la norma di cui all'articolo 6 del presente provvedimento, con la quale si fissa in tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine entro il quale le Regioni devono subentrare nei rapporti contrattuali delle società di forestazione (comma 1).

Il comma 2 dispone che, una volta scaduto tale termine, divenuto perentorio, i liquidatori delle società di forestazione vengono autorizzati a trattare la restituzione dei terreni ai proprietari o comunque a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alle società. Giova precisare che circa l'80 per cento dei terreni appartiene ad enti pubblici territoriali e solo il 20 per cento circa appartiene a privati.

Il comma 3 disciplina la devoluzione a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e delle connesse aziende, attualmente gestito in comodato dal suddetto Ministero.

L'Istituto per la pioppicoltura, di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte (SAF), costituisce il più importante polo di ricerca italiano sulla pioppicoltura; ha selezionato cloni di pioppo commercializzati all'estero e dispone di risorse umane e materiali la cui dispersione rappresenterebbe per la selvicoltura italiana una perdita gravissima. La devoluzione al Ministero per le politiche agricole è propedeutica alla riforma degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nel cui ambito dovrà essere logicamente collocato l'istituto in questione per assicurare continuità di ricerca e rilancio delle at-

tività scientifiche. La norma è stato concordata con le regioni nell'ambito dell'apposita Conferenza permanente.

Articolo 7

Al fine di agevolare la formazione post-secondaria in agricoltura, e di coordinarla

con il nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, si prevede che la realizzazione dei corsi di formazione tecnica superiore nel settore agricolo sia attuata nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 138 del citato decreto legislativo.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1999) è stata stanziata la somma di lire 750 miliardi per l'anno 1999, per la copertura del prelievo nel settore lattiero-caseario riferito al periodo 1989-1993 per le quantità di latte prodotte in eccesso rispetto alla quota nazionale assegnata.

L'Italia infatti, in base alle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione del 21 ottobre 1994, è obbligata a versare all'Unione europea il complessivo importo di circa 3.600 miliardi di lire.

La situazione attuale è la seguente: l'Unione europea ha finora trattenuto complessivamente 3.242.974.781 lire, ivi comprese le somme sin qui pagate nel 1997. A fronte di tale complessivo importo, l'AIMA ha ricevuto lire 487,8 miliardi con il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455, e lire 1.000 miliardi, con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, mentre i 1.000 miliardi di cui al decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, non sono stati versati, essendo il provvedimento decaduto. Resta, pertanto, un pesante sbilancio per le casse dell'AIMA.

Con l'articolo in questione, si provvede all'assegnazione all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999 al fine di far fronte alle trattenute della Commissione delle Comunità europee effettuate a titolo di saldo pagamento del prelievo latte non riscosso nel periodo 1989-1993.

L'importo previsto, quindi, di cui alla presente disposizione, oltre a reintegrare la disponibilità di fondi all'AIMA a fronte dei suddetti rimborsi, costituisce anche parziale restituzione all'Azienda di somme già versate alla Unione europea a titolo di multa quote latte nell'anno in corso ed in quelli precedenti.

Il trasferimento all'AIMA dei suddetti importi trova copertura nell'accantonamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale».

Articolo 5

L'articolo 5 autorizza la spesa di lire 250 milioni per consentire i lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, risolvendo così le gravi difficoltà in cui si trova il Comitato, più volte lamentate anche dal Ministero degli affari esteri.

L'attività del Comitato è stata sinora finanziata sui capitoli 2040 (spese per le attività del Comitato nazionale italiano per il *Codex Ali-*

mentarius) e 2030 (spese per missioni, in Italia e all'estero, dei componenti del Comitato). Occorre pertanto alimentare tali capitoli, che non hanno alcuna disponibilità. A tal fine, considerato che l'Italia deve assumere la presidenza di almeno uno dei vari Comitati in cui si articola la Commissione del *Codex Alimentarius*, occorrono, per spese organizzative e di segreteria, circa lire 50 milioni. Inoltre, sono previsti quattordici coordinamenti *Codex* a Bruxelles (per lire 2.000.000 cadauno = 28 milioni). Per i venti gruppi di lavoro nazionali, calcolando tre riunioni a gruppo per i tre membri, si ha una spesa prevista di lire 35 milioni per i biglietti aerei e lire 35 milioni per diarie. Infine, per spese di viaggio e soggiorno per le sessioni dei Comitati internazionali di Sidney, Messico, Londra, L'Aja, Ottawa, Parigi e Washington, occorrono altri 102 milioni di lire.

In totale, pertanto, la spesa prevista è di lire 250 milioni, a cui si fa fronte utilizzando parzialmente l'accantonamento di parte corrente della tabella A annessa alla legge finanziaria intestato al Ministero per le politiche agricole.

* * *

Le ulteriori disposizioni del disegno di legge non comportano oneri.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Articolo 1

La certificazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti è adempimento richiesto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, e pertanto è non solo compatibile con l'ordinamento comunitario ma necessaria per il riconoscimento delle spese effettuate. L'AIMA e l'Ente nazionale risi sono organismi nazionali e dunque la disposizione non incide su competenze regionali. La disposizione, secondo cui i suddetti enti possono avvalersi di società abilitate alla certificazione, non comporta oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

Articolo 2

Si tratta di disposizione di carattere finanziario, intesa a soddisfare interessi UE, conforme all'ordinamento di bilancio, che impone lo strumento della legge per l'utilizzo degli accantonamenti di Fondo globale disposti in sede di manovra finanziaria annuale. Le regioni non vi sono interessate o coinvolte.

Articolo 3

La disposizione, di carattere abrogativo, già contenuta nell'atto Camera n. 2940, ora ritirato e sostituito da altro di disegno di legge, corrisponde ad esigenze di semplificazione amministrativa in quanto elimina un adempimento, quello dell'iscrizione in apposito albo per le imprese esportatrici di prodotti ortofrutticoli, divenuto residuale per i soli prodotti non oggetto di regolamentazione comunitaria, a seguito del progressivo attuarsi del mercato unico. Non vi è competenza regionale.

Articolo 4

La previsione riformula l'articolo 5, comma 3, del recente decreto legislativo n. 173 del 1998, allo scopo precipuo di rafforzarne la compatibilità con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Non sussistono oneri organizzativi per la pubblica amministrazione, nè si incide su competenze regionali.

Articolo 5

Si tratta di disposizione di rifinanziamento del Comitato nazionale per il *Codex alimentarius*, incardinato presso il Ministero per le politiche agricole, allo scopo di rendere possibile lo svolgimento di compiti internazionali. L'attività non incide su competenze regionali.

Articolo 6

I commi 1 e 2 intendono dare attuazione a disposizioni legislative che impongono il subentro delle regioni nei contratti delle società di forestazione, controllate dallo Stato, in liquidazione, con conseguente estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alle società medesime. Come è diffusamente spiegato nella relazione illustrativa, i tentativi sinora esperiti dal Ministero del tesoro per comporre in via amministrativa la questione non hanno sortito effetto utile.

Con il comma 3 si conferisce idonea collocazione delle strutture dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, ora di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte, presso il Ministero per le politiche agricole, per essere successivamente collocato nella rete di ricerca degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA). Si tratta di attività di ricerca di rilievo nazionale.

Articolo 7

La disposizione intende adeguare la formazione in agricoltura alle istituzioni scolastiche ad indirizzo agrario, attraverso intese con queste da parte dello Stato e delle regioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Certificazione dei conti
degli organismi pagatori)*

1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, questi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 2.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario)*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

Art. 4.

(Mutui)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui agrari e fondiari, stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante, con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da praticare, nella eventuale procedura di attualizzazione, è quello di riferimento, vigente al momento della estin-

zione anticipata per le operazioni a lungo termine».

Art. 5.

(Codex Alimentarius)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è

fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio suindicato, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse aziende di Giarole, Mezzi e Oville, concessi in comodato dalla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte SAF spa al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole, fino all'attuazione della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di tale riforma si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario la realizzazione dei corsi di formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si attua nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

